

PON Città Metropolitane 2014-2020

Gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per la fornitura del Modulo TPL per centrale della mobilità

Allegato 4 – Norme di gara

Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”

Azione 2.2.5: Misure a sostegno della Mobilità Sostenibile per contrastare l'emergenza Covid-19

Intervento: RC.2.2.5.a.2 - Modulo TPL per centrale della mobilità e supporto alla mobilità urbana sostenibile. CUP H39J21001700006 - CIG 979741

Reggio Calabria

1. PREMESSE	5
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	6
2.2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	7
2.3. IDENTIFICAZIONE	8
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
3.1. DOCUMENTI DI GARA.....	8
3.2. CHIARIMENTI.....	8
3.3. COMUNICAZIONI.....	9
4. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
5. DURATA\CONSEGNA.....	10
6. OPZIONI, RINNOVI, REVISIONE DEI PREZZI	10
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
8. REQUISITI GENERALI	12
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.....	12
9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
9.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
9.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
10. AVVALIMENTO	16

11. SUBAPPALTO	17
12. GARANZIA PROVVISORIA	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
13. GARANZIA DEFINITIVA	18
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
17. OFFERTA TECNICA	23
18. OFFERTA ECONOMICA	23
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
19.1.CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA	24
19.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	25
19.3.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	25
19.4.METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	26
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	26
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	27
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
23. APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA VIRTUALE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	29
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
26. DOCUMENTI PER LA STIPULA	31
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	33

28. ACCESSO AGLI ATTI.....	33
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

1. PREMESSE

Oggetto dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto la fornitura di una piattaforma per la gestione e il controllo della flotta dell'azienda di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Città di Reggio Calabria.

Fonte di finanziamento:

La copertura finanziaria dell'intervento è interamente garantita dai fondi PON Metro React EU 2014/2020.

Decreto di riferimento emanato dal Ministero della transizione ecologica sui CAM: DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021

Procedura: Aperta dematerializzata, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 60 art. 2 bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);

Criterio *Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità a quanto riportato nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1005 del 21.09.2016 e successivamente aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;*

Il luogo di consegna della fornitura: Reggio Calabria

Codice NUTS: ITF65

CUP: H39J21001700006

CIG 9797416B71

CPV Prevalente: 42961300-3 (Sistemi di localizzazione veicoli)

CPV Secondario: 72510000-3 (Servizi di gestione connessi all'informatica)

Responsabile del procedimento

Nome: Francesco

Cognome: Romeo

indirizzo e-mail: f.romeo@comune.reggio-calabria.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sistema) accessibile all'indirizzo attraverso la Piattaforma Net4market (raggiungibile al seguente link: <https://portalegare.reggiocal.it>, secondo le modalità descritte nel Regolamento Generale di utilizzo della

Piattaforma allegato al presente Disciplinare e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel già menzionato documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "REGOLAMENTO GENERALE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CSAméd s.r.l. – Net4market s.r.l."

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina
https://trasparenza.reggiocal.it/trasparenza/#/amministrazionetrasparente/13_bandi-di-gara-e-contratti dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "REGOLAMENTO GENERALE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CSAméd s.r.l. – Net4market s.r.l." che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma del portale acquisti telematico raggiungibile al seguente link: <https://portalegare.reggiocal.it>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure allo 0372/080708 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Relazione tecnica-descrittiva;
- b. Quadro economico;
- c. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- d. Disciplinare di gara;
- e. Attestazione pagamento contributo ANAC;
- f. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "REGOLAMENTO GENERALE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CSAméd s.r.l. – Net4market s.r.l.";
- g. Schema di contratto;
- h. Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- i. Imposta di Bollo;
- j. DGUE elettronico;
- k. Patto di integrità approvato con la deliberazione della Giunta Comunale di Reggio Calabria n. 155 del 25/08/2016;
- l. Dichiarazione Anti Pantouflage;
- m. Modelli di autodichiarazione;
- n. Referenze Bancarie.

3.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sette (7) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della piattaforma del Portale telematico riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti devono

essere formulate secondo le modalità indicate nell'allegato Regolamento Generale di utilizzo della Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, almeno quattro (4) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma all'apposita sezione del Portale denominata: "Chiarimenti" e sul sito istituzionale [al link https://trasparenza.reggiocal.it/trasparenza/#/amministrazionetrasparente/13_bandi-di-gara-e-contratti](https://trasparenza.reggiocal.it/trasparenza/#/amministrazionetrasparente/13_bandi-di-gara-e-contratti) dal quale è possibile consultare i chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Portale di gara e sono accessibili nella Piattaforma all'apposita sezione del Portale denominata: "Chiarimenti", ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 e/o indirizzo PEC valido o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui all'articolo 21;

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non è operabile, ex art. 51, D.lgs. n. 50/2016 la suddivisione in lotti dell'appalto anzidetto, stante gli indubbi vantaggi che deriverebbero dall'individuazione di un aggiudicatario unico in termini di

minimizzazione e ottimizzazione dei tempi di consegna, installazione, nonché di riduzione degli adempimenti amministrativi relativi all'iter procedimentale complessivo dell'appalto.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della fornitura è la seguente:

A) FORNITURE E SERVIZI	
a.1. Sistema AVM Centrale. <i>Include la licenza di uso permanente del Sistema AVM Centrale, l'installazione, la configurazione, l'avvio operativo del sistema e della postazione di controllo e la garanzia 72 mesi</i>	260.000,00 €
a.2. Fornitura sistema AVM di bordo, con posa in opera	378.000,00 €
a.3. Fornitura router di bordo completo di antenne	198.000,00 €
a.4. Fornitura pulsanti/pedali di allarme per segnalazione pericolo	1.350,00 €
a.5. Servizio help desk per 72 mesi	37.440,00 €
a.6. Formazione del personale	24.000,00 €
a.7. Piattaforma Eco-driving integrata con Sistema AVM. <i>Include la licenza di uso permanente del Sistema di Eco-driving, l'installazione, la configurazione, l'avvio operativo e la garanzia per 72 mesi</i>	50.000,00 €
a.8. Software e hardware per postazione di controllo	10.000,00 €
a.9. Contapasseggeri con posa in opera	180.000,00 €
a.10. Revamping obliteratrici	375.000,00 €
a. 11. Piattaforma ADAS. <i>Include la licenza di uso permanente della piattaforma, il servizio di monitoraggio, l'installazione, la configurazione, l'avvio operativo e la garanzia per 72 mesi</i>	250.000,00 €
TOTALE A	1.763.790,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1. Contributo ANAC	660,00 €
b.2. Spese per pubblicità	3.000,00 €
b.3. IVA 22%	388.033,80 €
b.4. Incentivi tecnici personale interno ex art. 113 D.lgs. 50/2016	33.762,01 €
b.5. Imprevisti	48.513,05 €
TOTALE B	473.968,86 €
TOTALE A+B	2.237.758,86 €

L'importo complessivo a base di gara, pari a € **1.763.790,00** è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo presunto del costo della manodopera è quantificato in € 61.488,00.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

5. DURATA\CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 2 del capitolato. La Ditta Aggiudicataria provvederà alla realizzazione delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale entro e non oltre 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

6. OPZIONI, RINNOVI, REVISIONE DEI PREZZI

Non sono previsti opzioni e rinnovi. Non è riconosciuta la revisione dei prezzi in quanto la durata dell'appalto è inferiore all'anno solare.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di

organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata, i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio, il GEIE o l'aggregazione di rete.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Come stabilito nella Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 di attuazione dell'art. 81, c. 2 del Codice, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il FVOE.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - FVOE) seguendo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 15 al punto A.8).

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti e il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal disciplinare.

9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Fatturato globale minimo annuo.** Il concorrente deve aver eseguito un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore al 1.763.790,00, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 83, comma 5 D.Lgs. 50/2016.

Relativamente al requisito del fatturato, si precisa, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, che la richiesta di una soglia minima di fatturato è dettata da una serie di motivi.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:

1. capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire l'affidabilità dell'impresa rispetto all'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
2. affidabilità ed esperienza nel settore oggetto della gara, data la rilevanza della fornitura in oggetto.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico di cui sopra, tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- b) Referenza bancaria.** Il concorrente deve essere in possesso di una (o più) idonea referenza bancaria, rilasciata, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, da un primario Istituto bancario, contenente la dichiarazione del medesimo Istituto attestante che l'operatore economico è solido e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (ad es. promesse di finanziamento da parte di istituti di credito o primarie società finanziarie riferite al soggetto concorrente, nel caso di ricorso a capitali di credito, ovvero risorse personali dei soci).

9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- 1) **Esecuzione di forniture analoghe.** Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio, servizi/forniture analoghi di importo complessivo minimo pari ad € 1.763.790,00, al netto d'IVA. Tale richiesta è dettata dalla necessità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di elevate capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni, affidabilità ed esperienza nel settore oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- certificati rilasciati committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- 2) **Certificazione di qualità ISO 9001:2015.** Il concorrente deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione conforme alla norma di garanzia della qualità, UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell'appalto, o certificato equivalente alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

- 3) **Certificazione di qualità ISO 14001:2015.** Il concorrente deve essere in possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla normativa UNI EN ISO 14001:2015 nel settore oggetto dell'appalto, o certificato equivalente alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, qualora non abbia accesso alle suddette certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti, può provare l'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità mediante la presentazione del manuale adottato per garantire il perseguimento del sistema di qualità in conformità alla pertinente serie di norme europee e/o mediante altra idonea documentazione per la dimostrazione che il concorrente ha attivato l'iter

di assicurazione del sistema di qualità e che comunque osserva le predette norme in materia di garanzia della qualità.

9.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale minimo annuo** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.

La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla/e **referenza/e bancaria/e** deve essere soddisfatto, mediante la produzione a sistema del relativo documento in sede di presentazione dell'offerta:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**esecuzione di forniture analoghe** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.

La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti

esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla **certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente** deve essere soddisfatto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla **certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente** deve essere soddisfatto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

9.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni di cui all'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per come derogato - ratione temporis - dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Al riguardo, il concorrente, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra/e impresa/e di alcune forniture e/o di alcuni servizi oggetto dell'appalto, indicandone la relativa percentuale. È fatto obbligo all'Appaltatore di presentare alla Stazione Appaltante ogni contratto di subappalto, il quale dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stessa. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l'Amministrazione Comunale non concederà nessuna autorizzazione in tal senso.

Le ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l'espletamento dei servizi e/o delle forniture subappaltati.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore provvederà al pagamento diretto dell'importo dovuto alle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, fatte salve le previsioni di cui al comma 13 dell'art. 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di subappalto si applica altresì quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante.

Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'appaltatore è

obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione appaltante.

Prima della restituzione della Cauzione definitiva e contestualmente al pagamento relativo al superamento con esito positivo della verifica di conformità l'appaltatore dovrà costituire, con le stesse modalità e condizioni previste per la cauzione definitiva, una cauzione di importo pari al 15% dell'importo contrattuale netto a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni inerenti la garanzia e i servizi di cui all'art. 4 durante il periodo previsto dal contratto.

L'appaltatore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa. La stessa sarà resa al termine dei 72 mesi previsti per la garanzia e i servizi accessori.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 con cui è stata approvata la delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell'ANAC.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema:

- a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Nella domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, il concorrente dichiara inoltre:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **il termine perentorio indicato a sistema** a pena di irricevibilità.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 8, comma 1 - lettera c), del citato D.L. 76/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, alla procedura d'appalto oggetto della presente determinazione si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza che nella motivazione del provvedimento si debbano indicare analiticamente le ragioni stesse, considerandosi comunque sussistente l'urgenza.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel "Regolamento Generale di utilizzo della piattaforma" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, mediante PEC di avvenuto esito positivo di caricamento.

La presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, le singole **Offerte tecniche**, le singole **Offerte economiche**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema, che dovrà necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del gestore della piattaforma ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'**OFFERTA** la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'**OFFERTA**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sul Portale come unico soggetto abilitato ad operare attraverso lo stesso e quindi a presentare l'offerta. A tal fine le imprese mandanti del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo e del Consorzio devono sottoscrivere e inserire a Sistema (unitamente alla documentazione amministrativa indicata al paragrafo 14.5) un'apposita dichiarazione, conforme al modello allegato sub 6 al presente disciplinare, con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso il Portale, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Pec eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sul Portale.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la "scheda di offerta tecnica" predisposta dalla Stazione Appaltante, nell'apposita sezione del portale denominata "Offerta Tecnica".

La documentazione, a pena di esclusione, dovrà contenere un PROGETTO TECNICO composto da:

- a) relazione tecnica delle forniture/servizi offerti;
- b) relazione sulla rispondenza della fornitura ai requisiti tecnici previsti dal capitolato.

La relazione di cui al punto a) dovrà contenere:

- un Indice completo di quanto in essa esposto, riportante - per ciascuna sezione, capitolo o paragrafo - il numero della pagina di riferimento;
- una proposta tecnico-organizzativa delle forniture e servizi annessi, composto da elaborati nella consistenza ritenuta idonea dall'offerente, contenente la specificazione completa, univoca e dettagliata delle attività operative e delle relative modalità a mezzo delle quali l'appaltatore intende dare sviluppo alle prestazioni dedotte nel Capitolato Speciale d'Appalto, anche compilando e allegando le schede tecniche ad esso allegate. La proposta deve essere corredata di tutti gli elementi ritenuti opportuni dall'offerente, atti a consentire alla Commissione una valutazione qualitativa del livello della fornitura e dei servizi connessi, di modo da poter individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La dimensione di ciascuna relazione descrittiva non deve essere superiore a 8 pagine formato A4. Il concorrente dovrà allegare, ove esistente, anche la seguente documentazione:

- manuali di installazione e manutenzione;
- schede tecniche dei componenti e dei materiali;
- attestazione di conformità alle normative vigenti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica firmata digitalmente, è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) *importo offerto* al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a **quattro cifre decimali**.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori **saranno troncati alla terza cifra dal Sistema con arrotondamento all'unità superiore se maggiore o uguale a 5**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti schede di offerta, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "tipologia punteggio" sono identificati con la lettera:

- **Q i punteggi quantitativi**, vale a dire i punteggi attribuiti mediante applicazione di una formula matematica. A ciascuno di essi è attribuito un punteggio, sulla base del metodo **dell'interpolazione non lineare (quadratica)**, per come appresso indicato per ogni criterio;

$$P_i = (R_i/R_{max})^2 * P_{max}$$

dove:

P_i = Punteggio del fornitore i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

- **T i punteggi tabellari**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
- **D i punteggi discrezionali**, vale a dire i punteggi attribuiti mediante la parametrizzazione al punteggio massimo attribuibile della media dei giudizi espressi dai componenti della commissione per come appresso indicato per ogni criterio.

N°	Criterio di valutazione	P _{MAX}	D _{MAX}	Q _{MAX}	T _{MAX}
A	Caratteristiche generali della soluzione proposta	10	10		
B	Centrale AVM	5	5		
C	Unità AVM di bordo	5	5		

D	Piattaforma ADAS	5	5		
E	Monitoraggio della flotta e della rete	5	5		
F	Stima dei tempi di percorrenza, regolazione del servizio e generazione previsioni attraverso algoritmi predittivi	5	5		
G	Connettività e sicurezza dati	5	5		
H	Offerte migliorative	10	10		
J	Servizio di Hosting AVM	5		5	
K	Servizio di Hosting ADAS	5		5	
L	Servizio di Manutenzione	5		5	
M	Contenitori obliterate in alluminio	5			5
TOTALE		70	50	15	5

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D_{MAX}" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V).

Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato: la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q_{MAX}" della tabella, è attribuito uno dei suddetti coefficienti. In particolare, i punteggi relativi ai criteri J, K, ed L saranno attribuiti facendo riferimento alle condizioni a cui il fornitore si impegna ad offrire i servizi di hosting piattaforma AVM, di manutenzione e di hosting piattaforma ADAS non inclusi nella base d'asta ma attivabili dalla stazione appaltante o dall'azienda di TPL entro i tre anni successivi al collaudo con esito positivo della fornitura.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T_{MAX}" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Per l'assegnazione dei coefficienti discrezionali per i criteri A, B, C, D, E, F, G si valuterà il possesso delle caratteristiche descritte nel Capitolato. L'assegnazione dei coefficienti discrezionali per il criterio H avverrà sulla base della valutazione delle analisi dei costi – benefici presentate a sostegno di ogni soluzione tecnico-migliorativa. In generale, per l'assegnazione dei coefficienti discrezionali si applicherà la seguente pesatura:

Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio	Valutazione	Punteggio
Eccellente	1	Buono	0,6	Sufficiente	0,2
Molto buono	0,8	Discreto	0,4	Insufficiente	0

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio, calcolato tramite la seguente **Formula Interpolazione non lineare (quadratica)**:

$$P_i = (R_i/R_{max})^2 * P_{max}$$

dove:

P_i = Punteggio del fornitore *i*-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile

R_i = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo compensatore**, per come indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e, pertanto, esaminerà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019 e dell'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Conseguentemente, la Stazione appaltante procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti ammessi, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti ammessi, nonché all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte e, infine, all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione del concorrente primo in graduatoria.

La procedura di gara sarà aperta **nel giorno e nell'ora che verrà comunicato ai partecipanti tramite il sistema**, dalla Commissione giudicatrice.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il **Sistema almeno 24 ore** prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire, a ciascun soggetto interessato, di visualizzare le operazioni della seduta.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati** (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

Il Seggio di gara, successivamente, terminata la fase di esame delle offerte trasmesse dalla Commissione giudicatrice, procederà a verificare che non sussistano motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle attività di verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato), è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà, quindi, sempre in seduta pubblica virtuale, allo sblocco ed all'apertura delle Offerte Tecniche caricate a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare.

Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi tramite il Sistema.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare.

La commissione individua altresì gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento dei 30 punti e procede all'esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti da ciascun partecipante ammesso.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, salvo che non si tratti di proposte e variante migliorative consentite dagli atti di gara e tali giudicate dalla Commissione;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara. La stazione appaltante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra indicati, tramite il portale e a mezzo avviso pubblicato sul sito istituzionale (www.reggiocal.it, sezione bandi di gara – profilo di committente), con preavviso di almeno 24 ore. Di tutte le operazioni verrà redatto verbale.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, metodologie di calcolo che possono generare una "interdipendenza" tra le diverse offerte nell'attribuzione dei punteggi, nel caso in cui si verifichi un'esclusione/revoca di aggiudicazione:

- dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi tecnici, ovvero
- dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi economici, ovvero
- a seguito di verifica dell'anomalia, ovvero
- in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla "revisione" dei punteggi tecnici

attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando un nuovo calcolo dei punteggi tecnici (ferme restando le valutazioni discrezionali effettuate, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

22. APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA VIRTUALE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente il Seggio di gara, presieduto dal RUP e deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà, solo nei confronti del soggetto che ha presentato la migliore offerta e (se necessario) del secondo in graduatoria, mediante il Portale, allo sblocco ed all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa presentata e a:

- a) verificare la conformità della predetta documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare, nonché nei relativi allegati, fanno parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso venga presentata una sola offerta valida.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'offerente in favore del quale la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo della banca dati FVOE istituita presso l'ANAC. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. È facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi del Part. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Trova comunque applicazione l'art. 3 "Verifiche antimafia e protocolli di legalità" del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i.

Qualora, dopo l'aggiudicazione, venga effettuata, all'occorrenza, per ragioni d'urgenza, la consegna del servizio in pendenza della suddetta stipula contrattuale, in tale ipotesi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 92, 3° comma, del D.Lgs. 159/2011, i pagamenti saranno corrisposti sotto condizione risolutiva del favorevole esito dell'informazione antimafia richiesta alla Prefettura della Provincia in cui ha sede legale il Fornitore aggiudicatario. Qualora dall'informazione prefettizia emergano gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nel soggetto aggiudicatario, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni ulteriori.

25. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante, nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione familiari conviventi, conforme al modello che verrà trasmesso dalla Stazione appaltante contestualmente alla predetta comunicazione, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;
- b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
- c) dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, conformi al modello che verrà trasmesso dalla Stazione appaltante contestualmente alla predetta comunicazione;
- d) dichiarazioni Anticorruzione, conformi al modello che verrà trasmesso dalla Stazione appaltante contestualmente alla predetta comunicazione, in merito all'assenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità entro il 4° grado o di convivenza con componenti degli Organi di Amministrazione, Dirigente e Dipendenti della Stazione Appaltante.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Verificata la regolarità della suddetta documentazione, verrà richiesto all'aggiudicatario, nel termine di assegnato dalla Stazione appaltante (comunque non superiore a 10 giorni dalla data di ricezione a mezzo PEC della medesima richiesta) la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione appaltante committente a garanzia degli impegni contrattuali, dell'importo determinato in base all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al paragrafo 10 del presente Disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta.

La stipula dovrà avere luogo entro il termine massimo di 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la facoltà prevista dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., dall'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'art. 6, comma 6, del capitolato speciale d'appalto, in base alla quale la consegna del servizio, in via d'urgenza, potrà avvenire, anche durante il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio essenziale, in quanto la mancata esecuzione determinerebbe, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica e un conseguente rischio di un grave danno per all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tal caso il verbale di aggiudicazione terrà inizialmente luogo del contratto ai sensi dell'art. 16, comma 4, del R.D. 18.11.1923, n. 2440, e sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario in quanto costituirà il "vinculum iuris" tra le parti, mentre gli effetti conseguenti saranno sottoposti a condizione risolutiva per l'impresa aggiudicataria, qualora questa, nel presentare la documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'ammissione alla gara o della certificazione antimafia, non possedesse i requisiti necessari per la formalizzazione del successivo contratto. Divenuta l'aggiudicazione efficace, con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione sono pari ad € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.reggiocal.it.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990). Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. La stazione appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione del concorrente, qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Rimane inteso che la Stazione appaltante, in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dal RUP, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di Reggio Calabria, Viale Amendola, Reggio Calabria, Italia - Indirizzo Internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento: Comune di Reggio Calabria – Palazzo S. Giorgio - Piazza Italia - P. IVA/C.F. 00136380805; Tel. 0965/21510; PEC: protocollo@pec.reggiocal.it; Posta elettronica: sindaco@reggiocal.it.

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati per quanto riguarda la documentazione gestita tramite il Sistema, è la società Net4Market s.r.l., con sede in via Corso G. Matteotti, 15 – 26100 Cremona_ P. IVA/C.F. 02362600344 PEC: csamed@pec.csamed.it E-mail info@net4market.com, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Responsabile del trattamento: Posizione Organizzativa “Appalti – Provveditorato” del Comune di Reggio Calabria;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso.

Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate; Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma, telefono (+39)06 696771, fax (+39)06 69677 3785, PEC protocollo@pec.gpdp.it, Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la Stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura di gara, l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei dati personali nell’ambito della presente procedura di gara è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla scelta del contraente ed il loro conferimento da parte degli operatori economici ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve obbligatoriamente fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara mediante il Sistema.

La mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. I diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali sono quelli stabiliti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, cui si fa espresso rinvio. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di accesso agli atti, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e del d.lgs. 50/2016. I partecipanti alla procedura potranno estrarre copia della documentazione, non sottratta all’accesso o per la quale l’accesso è differito. Per quanto attiene la documentazione di gara (con esclusione dei dati sensibili) l’accesso è consentito ai

concorrenti senza necessità per l'Amministrazione di dare preventivo avviso ai controinteressati. In ossequio del principio della non immediata applicabilità delle nuove leggi procedurali a procedimenti costituiti da più fasi distinte, le quali restano regolate dalle norme validamente poste all'inizio del procedimento, le disposizioni del presente disciplinare si applicheranno anche in caso di successivi mutamenti legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla data di pubblicazione del bando. Le disposizioni di legge e di regolamento citati nel bando di gara, nel presente disciplinare, nonché tutti gli allegati agli stessi, fanno parte sostanziale ed integrante della *lex specialis* di gara ad ogni effetto di legge.